



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 1 marzo 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Avv. Giuseppe Marino** - Componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Pietro Pietrosanti (Tesserata FISE n. 00738/G)**

**Premesso che**

- con atto di deferimento, *ex art. 63 n.5 Regolamento di Giustizia del 25 gennaio 2016*, depositato in data 26 gennaio 2016, il Procuratore Federale formulava atto di incolpazione nei confronti del tesserato Sig. Pietro Pietrosanti, in qualità di Presidente del C.I. Castel di Guido ASD, dinanzi al Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, competente *ex art.43 Reg. di Giust.*, imputandogli l'illecito disciplinare di cui all'art.1, comma 1, aggravato *ex art. 8 lett. a) Reg. di Giust.* e chiedendo il conseguente avvio del procedimento disciplinare a carico del medesimo;
- visto l'art.47, comma 1, Reg. di Giust., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione in data 29 febbraio 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;
- a fronte di ciò e ai sensi dell'art.47, comma 1, secondo periodo del Reg. di Giust., il tesserato Sig. Pietrosanti, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Fabrizio Cacace, depositava memoria difensiva del 17 febbraio 2016, ivi rassegnando le conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
- la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, letta ed esaminata la memoria avversa ed i documenti prodotti, depositava proprie controdeduzioni, ove si contestava tutto quanto *ex adverso* esposto, opponendosi, altresì, alla concessione dei mezzi di prova, così come richiesti da controparte;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**tenuto conto**

- che all'udienza del 29 febbraio 2016 l'incolpato ha riconosciuto la propria responsabilità nell'aver consentito e comunque nel non aver vigilato sulla circostanza che soggetto radiato dalla FISE abbia tenuto con regolarità lezioni di equitazione a tesserati della Federazione e del centro ippico di cui lo stesso incolpato è Presidente;
- che l'incolpato ha riconosciuto la propria responsabilità nel non aver adempiuto ai doveri spettanti a un Presidente di un centro affiliato quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la tutela dei soci e il rispetto delle regole dell'ordinamento federale che consentono solo a soggetti titolari della carica di istruttore di assistere e seguire allievi, anche juniores, all'interno delle strutture di un affiliato;
- che l'incolpato ha riconosciuto la propria responsabilità nell'aver ignorato la segnalazione di illecito dell'istruttrice federale Lucilla Montanari, continuando a tollerare e a non impedire che soggetto radiato tenesse lezioni di equitazione;
- che le parti hanno formulato conclusioni congiunte, concludendo per la sanzione di 6 mesi di sospensione da ogni carica e incarico federale e/o sociale e rinunciando ad ogni gravame;
- che il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione,

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1.1. del Regolamento di Giustizia e 10.3 dello Statuto della F.I.S.E.;

**applica**

al signor **Pietro Pietrosanti** la sanzione della **sospensione di mesi 6 (sei) da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi compresa l'attività di istruttore**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Pietro Pietrosanti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 1 marzo 2016.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to Avv. Giuseppe Marino

**RELATORE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica